

PROFESSIONI/ La Corte di cassazione aggiunge un nuovo tassello alla tutela degli albi

# Abusivismo, è concorrenza sleale

## L'Ordine può agire per il danno patrimoniale e morale

DI DEBORA ALBERICI

**G**li Ordini professionali hanno un'arma in più per difendere gli interessi di categoria. Possono infatti chiedere i danni, patrimoniali e morali, a chi è accusato di esercizio abusivo della professione. Come? Costituendosi parte civile nel processo penale a carico del finto medico, avvocato o commercialista.

Lo ha deciso la Corte di cassazione, che, con la sentenza n. 22144 del 3 giugno 2008, ha chiarito il tipo di danno sofferto dall'Ordine in questi casi. Si tratta non tanto di un patimento morale quanto di un danno patrimoniale, per «concorrenza sleale subita su un certo territorio dai professionisti iscritti all'associazione di categoria». Infatti, i danni non patrimoniali, ha chiarito la quarta sezione penale, non possono essere chiesti autonomamente.

Un passaggio chiave delle motivazioni mette in luce questo duplice principio: «Se è vero che in tema di esercizio arbitrario della professione il bene tutelato dall'articolo 348 c.p. in via primaria è costituito dall'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l'altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, sicché deve ritenersi



che l'eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta e immediata la pubblica amministrazione, con la conseguenza che gli Ordini professionali non sono abilitati a costituirsi parte civile all'unico fine di tutelare gli interessi morali della categoria quando all'Ordine stesso non sia derivato un danno, ciò non toglie tuttavia», spiega ancora il Collegio, «che possano assumere veste di danneggiati quei soggetti che, sia pure in via mediata e di riflesso, abbiano subito a causa della violazione

della norma penale in questione un danno tipicamente di carattere patrimoniale». E qui c'è un ulteriore passo avanti della Corte. Il danno patrimoniale è stato identificato, dai giudici di legittimità, «con il pregiudizio che è causato dalla concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti all'associazione di categoria, danno che va ad aggiungersi a quello consistente nell'offesa all'interesse circosanzionato riferibile all'associazione professionale, in tal caso

### I principi

*Gli ordini professionali possono costituirsi parte civile nel processo penale che vede imputato un soggetto per esercizio abusivo della professione*

*Possono chiedere i danni patrimoniali e anche morali*

*Non possono chiedere soltanto il danno morale*

danneggiata. Ma qui si va oltre: bisogna provare che un danno patrimoniale c'è stato perché il finto professionista ha fatto una concorrenza sleale agli altri studi. Quindi, se da un lato la decisione della Cassazione scoraggia dall'esercizio abusivo della professione, dando questo strumento all'Ordine, dall'altro mette quest'ultimo nella condizione di dover provare quanto sofferto «anche indirettamente».

Nel caso sottoposto all'esame della Corte il Consiglio dell'Ordine dei medici è riuscito ad avere il risarcimento da due sedicenti odontoiatri. O meglio il medico «vero» aveva messo a disposizione del suo odontotecnico lo studio facendolo esercitare come dentista.

Per questo erano finiti sotto processo con l'accusa di esercizio abusivo. Così il pretore di Pescara li aveva condannati a oltre 3 mila euro di multa e alla sospensione dall'esercizio della professione. Le cose non erano cambiate di fronte alla Corte d'appello dell'Aquila, che, fatta eccezione per un piccolo sconto di pena, aveva confermato l'intero verdetto. La Cassazione ha reso definitiva la decisione.

legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento o la riparazione non già di un danno soltanto morale, bensì anche patrimoniale».

La distinzione fatta dalla Cassazione è importante soprattutto per le conseguenze: se si fosse riconosciuta all'Ordine la possibilità di chiedere il danno morale con buona probabilità sarebbe stato molto più facile provarlo. In ogni caso di esercizio abusivo l'associazione di categoria avrebbe potuto sentirsi

**IO**  
ONLINE  
Il testo  
della sentenza  
sul sito  
[www.italiaoggi.it](http://www.italiaoggi.it)